



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO:dt

Roma, 18 maggio 2020

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
Commercialisti e degli esperti contabili di  
Monza  
Via Lario, 15  
20900 MONZA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 21/2020\_ Tirocinio\_ Istanza di riconoscimento del titolo di studio estero ai fini del praticantato*

Con il quesito formulato il 27 febbraio scorso si domanda se la procedura di riconoscimento di un titolo accademico conseguito all'estero, di cui all'art. 3 del d.P.R. 189/2009, debba essere attivata dall'Ordine nel caso in cui sia presentata istanza di riconoscimento senza contestuale domanda di iscrizione con riserva nel registro del tirocinio. A tal proposito si osserva quanto segue.

L'art. 3, comma 2, del d.P.R. 189/2009 prevede che le istanze degli interessati volte al riconoscimento dei titoli di studio ai fini dell'accesso al praticantato siano inviate al Ministero dell'Università tramite le "amministrazioni interessate"<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Art. 3, comma 2, d.P.R. 189/2009: "Le amministrazioni interessate per il riconoscimento di titoli di studio per le finalità di cui al comma 1 inviano al Ministero l'istanza degli interessati corredata dei seguenti documenti:

a) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore straniero:

1) titolo di studio, tradotto e legalizzato;

2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;

3) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;

4) documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio;

b) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore:

1) titolo di studio tradotto;

2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;

3) documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio".

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

È chiaro che "amministrazioni interessate" nel caso di specie sono gli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai quali, in base all'Ordinamento professionale, compete la tenuta del registro del tirocinio. Ciò indipendentemente dalla circostanza che contestualmente sia chiesta l'iscrizione con riserva nel registro del tirocinio. In relazione a ciò occorre oltretutto evidenziare che la procedura di "iscrizione con riserva" nelle more del riconoscimento ai fini del praticantato da parte del Ministero dell'Università del titolo di studio straniero non è nemmeno oggetto di previsione normativa, ma è stata suggerita per agevolare i tirocinanti alla luce delle considerazioni della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 novembre 2003<sup>2</sup>.

Ciò posto, si ritiene che l'Ordine sia tenuto a trasmettere al Ministero della Università l'istanza di riconoscimento del titolo di studio straniero dell'aspirante tirocinante che dichiara di voler svolgere in futuro il tirocinio presso un *dominus* che sia iscritto nell'albo presso il quale presenta l'istanza stessa.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione



---

<sup>2</sup> La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 novembre 2003 ha stabilito che non è possibile negare l'iscrizione al Registro dei praticanti a causa della mancanza del requisito formale del possesso da parte del richiedente di una laurea conseguita o riconosciuta in un'Università italiana. Inoltre, l'art 6 del D.P.R. 189/2009, anche se con riferimento ad un ambito diverso rispetto a quello del praticantato, prevede che "le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano ferme restando le disposizioni relative all'ammissione con riserva in materia di pubblici concorsi".